

**PROGETTO DI
FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' "XXX SRL" NELLA SOCIETA' "XXX SRL"**

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERAZIONE

La società I Srl con sede in , Via 78, capitale sociale € 100.000,00 interamente versato, svolge attività di immobiliare di compravendita.

La predetta società è controllata al 100% dalla società , Srl, con sede anch'essa in , Via 78, capitale sociale € 10.200,00 interamente versato, e svolgente in via prevalente attività di costruzione e vendita sempre in ambito immobiliare. A quest'ultima società partecipano in quota paritetica del 25% quattro soci persone fisiche.

Nel patrimonio delle due società sono presenti da diversi anni svariati assets immobiliari situati prevalentemente nel Comune di .

Entrambe le società non hanno dipendenti e, alla data di redazione del presente progetto, risultano amministrate da un Consiglio di Amministrazione, composto da due membri che rivestono anche la carica di soci della società , Srl.

L'operazione che verrà eseguita, quindi, consiste nel porre in essere una fusione inversa per effetto della quale la società controllata I Srl (che assume nell'operazione la veste di incorporante) incorporerà la società controllante Srl (che assume, quindi, la veste di incorporata).

Il risultato finale sarà che l'unica società a rimanere in vita sarà la Srl, con conseguente estinzione della società Srl.

B) MOTIVAZIONI E VANTAGGI CHE VERRANNO CONSEGUITI

La società Srl nasce nell'anno 2000 per svolgere attività di acquisto, urbanizzazione e vendita di aree fabbricabili, progettazione, appalto e costruzione di opere edili in genere, costruzione, demolizione, ricostruzione e sistemazione di fabbricati.

Nel corso del 2007 la società Srl, in seguito a conferimento di una rilevante area in parte agricola e in parte edificabile posto in essere dalla società semplice

di I [redacted], costituisce la società [redacted] Srl assumendone una quota di partecipazione maggioritaria.

Nel mese di settembre 2013, la società [redacted] Srl acquista dalla società semplice di I [redacted] la restante quota di partecipazione in [redacted] Srl, assumendone il controllo totalitario.

A partire da tale momento, le identiche finalità delle due società [redacted] e [redacted], il collocamento delle stesse presso la medesima sede sociale, la collocazione territoriale dei principali assets immobiliari delle due società nel medesimo comune, hanno indotto la compagine sociale a valutare un accorpamento delle due realtà societarie al fine di ottenere una maggiore razionalizzazione delle risorse, una concentrazione delle posizioni debitorie vantate nei confronti dei medesimi istituti di credito, nonché un significativo risparmio dei costi di gestione delle medesime.

Per tali ragioni, la concentrazione in un'unica realtà giuridica di tutti gli assets e delle relative posizioni debitorie, si è posta come un obiettivo da realizzare in tempi brevi.

Il progetto, quindi, prevede la fusione inversa di [redacted] Srl in [redacted] Srl con l'assegnazione delle quote della incorporante controllata [redacted] Srl (detenute dalla incorporata controllante [redacted] Srl) direttamente alle quattro persone fisiche già socie della controllante medesima [redacted] Srl.

C) PROGETTO DI FUSIONE INVERSA

Il presente progetto viene redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile dall'organo amministrativo delle società partecipanti all'operazione di fusione inversa.

Si ricorda in proposito che la fusione inversa viene considerata dal documento OIC 4, par. 4.6 un'operazione legittima e corretta a condizione che il risultato dell'aggregazione sia uguale a quello che sarebbe stato agendo con una fusione diretta e ciò in modo particolare vale per le differenze da fusione, siano esse disavanzi o avanzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 quater, l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse.

Tali situazioni patrimoniali vengono redatte alla data del 31 marzo 2014, nel rispetto quindi del termine dei centoventi giorni non anteriori al deposito del presente progetto di fusione.

Situazione patrimoniale Srl alla data del 31 marzo 2014

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'			PASSIVITA'	
ATTIVO CIRCOLANTE			PATRIMONIO NETTO	
2.859.038,05			401.845,87	
090	Rimanenze	2.634.028,40	170	Capitale
09025	Rimanenze prodotti finiti e merci	2.632.028,40	17010	Capitale Sociale
0902510	Rimanenze prodotti finiti e merci	2.632.028,40	200	Riserva legale
090251035	Rimanenze altre merci	2.632.028,40	20010	Riserva legale
09030	Rimanenze - Acconti	2.000,00	230	Altre Riserve
0903010	Rimanenze - Acconti	2.000,00	23032	Versamenti dei soci a fondo perduto
090301010	Rimanenze - Acconti a fornitori	2.000,00	250	Utile (perdita) dell'esercizio
00000010	SRL	2.000,00	25015	Perdita dell'esercizio 2013
100	Crediti	211.771,16	DEBITI	
10010	Crediti verso clienti	7.524,00	2.541.640,20	
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.	7.524,00	360	Debiti verso banche
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	5.124,00	36010	Debiti verso banche entro es.succ.
00011434	SOCIETA' AGRICOLA IL	5.124,00	1201030	Debiti verso banche entro es.succ. c/c 1
100101050	Crediti vs clienti fatt da emettere 2013	2.400,00	36015	Debiti verso banche oltre es.succ.
10030	Crediti verso altri	204.247,16	3601510	Mutuo ipotecario n.
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	204.247,16	3601576	Mutuo ipotecario n.
100301003	Crediti verso Erario per ritenute subite	0,19	370	Debiti verso altri finanziatori
10030100315	Ritenute su interessi attivi	0,19	37010	Debiti verso altri finanz.entro es.succ.
100301009	Crediti in compensazione su F24	305,84	3701017	Finanziamenti socio Srl
10030100910	IVA in compensazione entro es.succ.	305,84	390	Debiti verso fornitori
100301012	Crediti per rimborso imposte e tasse	44.928,00	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.
10030101210	IVA a rimborso entro es. succ.	44.928,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
100301014	Crediti per imposte antic.entro es.succ.	157.357,75	00001477	Banca
10030101410	IRES per imposte antic.entro es.succ.	157.357,75	00000306	Comunale
440101510	Erario c.to IVA	1.655,38	00003937	ASSOCIAZIONE SRL
120	Disponibilità liquide	13.238,49	00001417	Enel Servizio Elettrico Spa
12010	Depositi bancari e postali	12.515,63	00002607	Enel Energia SRL
1201015	:/c	235,18	00000238	Enel Energia SRL
1201020	c/c	233,84	3901050	Fatture da ricevere 2013
1201025	c/c	12.046,61	440	Debiti tributari
12020	Danaro e valori in cassa	722,86	44010	Debiti tributari
1202010	Cassa contanti sede	722,86	4401010	Erario c.to Imposte
RATEI E RISCOINTI ATTIVI			440101021	
2.539,00			Debiti per IMU	
140	Ratei e risconti attivi	2.539,00	460	Altri debiti
14015	Risconti attivi	2.539,00	46015	Altri debiti oltre es.succ.
1401510	Risconti attivi	2.539,00	4601510	Debiti diversi oltre es.succ.
TOTALE ATTIVITA'			RATEI E RISCOINTI PASSIVI	
2.861.577,05			105.957,80	
PERDITA D'ESERCIZIO	Periodo 1.1 - 31.3.2014	187.866,82	480	Ratei e risconti passivi vari
			48010	Ratei passivi
			4801010	Ratei passivi
			105.957,80	
			105.957,80	
			TOTALE PASSIVITA'	
			3.049.443,87	

Situazione patrimoniale - Srl alla data del 31 marzo 2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			1.609.984,34	PATRIMONIO NETTO	837.927,73
070	Immobilizzazioni finanziarie	1.609.984,34	170	Capitale	10.200,00
07010	Partecipazioni	1.402.275,00	17010	Capitale Sociale	10.200,00
0701010	Partecipazioni in imprese controllate	1.402.275,00	200	Riserva legale	1.654,19
070101010	Partecipazioni in imprese controllate	1.402.275,00	20010	Riserva legale	1.654,19
00000010	SRL	415.775,00	230	Altre Riserve	936.212,22
00000243	SRL A SOCIO UNICO	986.500,00	23032	Versamenti dei soci a fondo perduto	936.212,22
07015	Crediti immobilizzazioni finanziarie	207.709,34	250	Utile (perdita) dell'esercizio	-110.138,68
0701510	Finanziamenti vs imprese controllate	207.709,34	25015	Perdita dell'esercizio 2013	-110.138,68
070151010	Finanz. vs controllate entro es.succ.	207.709,34	DEBITI		
07015101010	Finanz. vs controllate entro es.succ.	207.709,34	360		
00000243	SRL A SOCIO UNICO	207.709,34	36010	Debiti verso banche	2.103.205,09
ATTIVO CIRCOLANTE			3601025		
3.113.844,58			1201025		
090	Rimanenze	2.909.264,21	1201030	Debiti verso banche entro es.succ.	742.250,13
09025	Rimanenze prodotti finiti e merci	2.776.264,21	1201076	c/c	216.443,56
0902510	Rimanenze prodotti finiti e merci	2.776.264,21	36015	c/c	145.488,67
090251035	Rimanenze altre merci	2.776.264,21	3601510	c/c	380.317,90
09030	Rimanenze - Accounti	133.000,00	3601515	Debiti verso banche oltre es.succ.	1.360.954,96
0903010	Rimanenze - Accounti	133.000,00	360151529	Mutuo passivo	174.782,50
090301010	Rimanenze - Accounti a fornitori	133.000,00	370	c/c 29	1.186.172,46
00000010	CUBO SRL	133.000,00	37010	Debiti verso altri finanziatori	1.179.900,00
100	Crediti	201.440,45	3701051	Debiti verso altri finanz.entro es.succ.	1.179.900,00
10010	Crediti verso clienti	61.023,60	3701052	Finanziamenti socio	302.600,00
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.	61.023,60	3701053	Finanzamenti socio	282.600,00
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	61.023,60	3701054	Finanziamenti socio	292.100,00
10030	Crediti verso altri	140.416,85	380	Finanziamenti socio	302.600,00
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	1.145,49	38010	Accounti ricevuti	355.454,54
100301003	Crediti verso Erario per ritenute subite	0,04	3801012	Accounti ricevuti entro es.succ.	132.454,54
10030100315	Ritenute su interessi attivi	0,04	00002717	Acc. cli per cess.immob entro es. succ.	132.454,54
100301009	Crediti in compensazione su F24	1.145,45	00007123	SRL	123.000,00
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	1.141,81	38015	Accounti ricevuti oltre es.succ.	9.454,54
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	3,64	3801512	Acc. cli per cess.immob. oltre es. succ.	223.000,00
1003015	Crediti vs altri esigib.oltre es.succ.	139.271,36	00000011		90.000,00
100301510	Crediti rimb.imp. e tasse oltre es.succ.	1.092,00	00002200	SRL	133.000,00
10030151015	IRES a rimborso oltre es. succ.	1.092,00	390	Debiti verso fornitori	60.010,74
100301520	Crediti verso fornitori oltre es.succ.	137.500,00	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	60.010,74
00000010	SRL	112.000,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	29.773,49
00010426		25.500,00	3901050	Fatture da ricevere 2013	30.237,25
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	679,36	440	Debiti tributari	68.705,30
120	Disponibilità liquide	3.139,92	44010	Debiti tributari	68.705,30
12010	Depositi bancari e postali	3.085,00	4401010	Erario c.to Imposte	36.305,00
1201015	c/c	2.381,43	440101015	IRAP - Saldo	2.483,00
1201020	c/c	703,57	440101021	Debiti per IMU	33.822,00
12020	Danaro e valori in cassa	54,92	4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.	32.400,30
1202010	Cassa contanti sede	54,92	440101510	Erario c.to IVA	32.400,30
RATEI E RISCONTI ATTIVI			460		
732,07			46010		
140	Ratei e risconti attivi	732,07	4601025	Altri debiti	168.316,56
14015	Risconti attivi	732,07	460102576	Altri debiti entro es.succ.	168.316,56
1401510	Risconti attivi	732,07	460102577	Debiti diversi	168.316,56
TOTALE ATTIVITA'			RATEI E RISCONTI PASSIVI		
4.724.560,99			5.787,66		
PERDITA D'ESERCIZIO	Periodo 1.1 - 31.3.2014	54.746,63	48010	Ratei e risconti passivi vari	5.787,66
			4801010	Ratei passivi	5.787,66
			4801010	Ratei passivi	5.787,66
TOTALE PASSIVITA'			4.779.307,62		

Come precisato dal documento OIC 4, par. 4.1 le predette situazioni patrimoniali sono dirette sia ai soci che approvano l'operazione di fusione sia ai creditori sociali e ai terzi interessati alla stessa ed assolvono la funzione di aggiornare i saldi dei

conti dell'ultimo bilancio di esercizio, atteso che in entrambe le società il patrimonio delle stesse ha subito una riduzione per perdite rispetto a quello rilevabile dall'ultimo bilancio depositato e relativo al periodo d'imposta 2013.

Sulla base delle richiamate situazioni patrimoniali si provvede ad elaborare un'ipotesi di primo bilancio successivo alla fusione così come previsto dall'art. 2504 bis del Codice Civile. Come precisato dal documento OIC 4, par. 4.4.1 tale documento deve riferirsi alla situazione contabile redatta "alle ore zero del giorno successivo a quello di efficacia della fusione" e non quindi al bilancio di esercizio successivamente presentato dalla società risultante dalla fusione. Si tratta nella sostanza di una sorta di bilancio di "apertura" che, peraltro, nelle fusioni per incorporazione riveste mera efficacia interna (in tal senso si veda il medesimo principio contabile OIC 4 par. 4.4.1).

Tale documento, che si allega al presente progetto sotto la lettera "A", tiene conto dell'avvenuto consolidamento delle reciproche partite di debito/credito esistenti tra le due società che, come ribadito dal citato documento OIC 4, par. 4.4.4.2 lettera A), si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 del Codice Civile. Il riferimento è in particolare ad un finanziamento infruttifero eseguito dalla controllante Alea Srl nella controllata [redacted] pari ad euro 207.709,34 e rinvenibile nelle situazioni patrimoniali evidenziate in precedenza.

Entrando nel merito, in considerazione del fatto che il valore di iscrizione della partecipazione [redacted] Srl nel bilancio di [redacted] Srl è pari a € 986.500,00, superiore sia al patrimonio netto della stessa [redacted] Srl (pari ad euro 837.927,73) che al patrimonio netto di [redacted] Srl ante fusione (pari ad euro 401.845,87), ne emerge che dalla fusione inversa si avrà verosimilmente un disavanzo da fusione.

Evidentemente le poste di bilancio alla data di effetto della fusione potranno modificarsi in relazione al normale divenire dell'attività sociale; sarà pertanto cura dell'organo amministrativo provvedere a congruare le eventuali differenze mantenendo il capitale sociale della società incorporante di uguale importo e allocando le differenze derivanti dal maggiore o minore disavanzo di fusione.

Il disavanzo da fusione è soggetto a diverse allocazioni contabili a seconda della natura che esso detiene. Sempre con riferimento all'autorevole dottrina del

documento OIC 4, par. 4.4.3.1, il disavanzo da annullamento, nell'ipotesi che esso sia stato generato dall'apprezzamento di plusvalenze latenti nella partecipata, come è nel nostro caso, deve essere allocato ad incremento dei valori di iscrizione nell'attivo patrimoniale dei beni che, appunto, presentano tali plusvalenze. Ciò nel limite del valore corrente dei beni incrementati, come afferma l'articolo 2504 bis comma 2 Codice civile, e per l'eventuale differenza ad avviamento.

Nell'ipotesi della fusione inversa, peraltro, proprio in ragione delle caratteristiche di tale particolare forma di fusione per incorporazione, il documento OIC 4, al par. 4.6.2 lettera A) in riferimento al caso di fusione inversa con partecipazione totalitaria (come è nel nostro caso), afferma in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la necessità di imputare tale disavanzo alle attività e passività della società controllata-incorporante e/o al suo avviamento, e cioè della Srl.

Detto ciò e considerato l'assunto secondo cui il disavanzo nella fusione inversa non può essere diverso dal disavanzo che emergerebbe nella fusione diretta, il valore del disavanzo risulta pari ad € 772.520,95 e verrà allocato interamente ad incremento del valore dell'area edificabile sita in e situata a cavallo tra via e via denominata area (vedi Allegato A – Situazioni patrimoniale Srl post fusione).

Ai sensi dell'art. 2505 primo comma C.C., applicabile per analogia alla fattispecie della fusione inversa (come ritenuto tra l'altro dalla Massima del Notariato Milanese n.22) non si applicano le disposizioni degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies del Codice Civile, rispettivamente in materia di relazione degli amministratori e relazione degli esperti, relazioni cui comunque i soci all'unanimità intendono rinunciare.

1) SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE INVERSA

Società controllata incorporante: "I SRL" società a responsabilità limitata con unico socio, con sede nel), via (78, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila/00) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di /

), iscritta al n. del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , indirizzo di posta elettronica certificata “ ”;

Società controllante incorporata: " SRL", società a responsabilità limitata, con sede nel), via 78, capitale sociale di € 10.200,00 (diecimiladuecento/00) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro della Imprese di , iscritta al n. del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, indirizzo di posta elettronica certificata “ ”;

2) STATUTI

Si allega al presente progetto di fusione inversa (sotto la lettera "B") lo statuto della società incorporante che non subisce modifiche conseguenti alla fusione, non procedendosi in particolare ad aumento del capitale sociale.

3) RAPPORTO DI CAMBIO

La fusione inversa avviene senza dover determinare rapporti di cambio, poiché le partecipazioni della società incorporante controllata detenute dalla società incorporata controllante vengono assegnate ai soci della medesima incorporata e cioè i signori

Sig. partecipazione pari a 25,00%

Sig. partecipazione pari al 25, 00%

Sig. i partecipazione pari al 25,00%

Sig. partecipazione pari al 25,00%

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Le quote saranno assegnate in ragione del rapporto di cambio meramente proporzionale di cui al punto n. 3, secondo le modalità di Legge.

5) DECORRENZA DEL GODIMENTO DELLE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE

Le quote del capitale sociale della società risultante dalla fusione inversa verranno assegnate ai soci _____ quanto alla partecipazione ad eventuali utili, a decorrere dalla data in cui avrà effetto la fusione.

6) EFFETTO CONTABILE DELLA FUSIONE

Le poste contabili relative all'attivo ed al passivo patrimoniali delle incorporate saranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dalla data di effetto della fusione. Non si dà pertanto luogo alla retrodatazione contabile degli effetti della fusione.

7) TRATTAMENTO RISERVATO AI SOCI

Nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci o a particolari categorie di soci delle società partecipanti alla fusione.

8) VANTAGGI PER GLI AMMINISTRATORI

Nessun vantaggio particolare sarà riservato a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

), 02 luglio 2014

Il Presidente del C.d.A. di _____ Srl e _____ Srl

Allegato A – Situazione patrimoniale I

Srl post fusione

IMMOBILIZZAZIONI	€ 415.775,00
Immobilizzazioni finanziarie ^{xxx} ante fusione	€ 415.775,00
<i>Partecipazioni in imprese controllate</i>	<u>€ 415.775,00</u>
<i>Partecipazione SRL</i>	€ 415.775,00
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 6.748.674,65
Rimanenze ^{xxx} ante fusione	€ 2.909.264,21
<i>Rimanenze prodotti finiti e merci</i>	€ 2.776.264,21
<i>Rimanenze - Acconti</i>	€ 133.000,00
Rimanenze ^{yyy} ante fusione	€ 3.406.549,35
<i>Rimanenze prodotti finiti e merci</i>	€ 2.632.028,40
Disavanzo da annullamento	€ 772.520,95
<i>Rimanenze - Acconti</i>	€ 2.000,00
Crediti ^{xxx} ante fusione	€ 201.440,45
<i>Crediti verso clienti</i>	€ 61.023,60
<i>Crediti verso altri</i>	€ 140.416,85
<i>Crediti vs altri esigib.entro es.succ.</i>	<u>€ 1.145,49</u>
<i>Crediti verso Erario per ritenute subite</i>	€ 0,04
<i>Ritenute su interessi attivi</i>	€ 0,04
<i>IVA in compensazione entro es. succ.</i>	€ 1.141,81
<i>IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.</i>	€ 3,64
<i>Crediti vs altri esigib.oltre es.succ.</i>	<u>€ 139.271,36</u>
<i>IRES a rimborso oltre es. succ.</i>	€ 1.092,00
<i>SRL</i>	€ 112.000,00
	€ 25.500,00
<i>Depositi cauzionali oltre es.succ.</i>	€ 679,36
Crediti ^{yyy} ante fusione	€ 211.771,16
<i>Crediti verso clienti</i>	<u>€ 7.524,00</u>
<i>Crediti vs clienti entro es.succ.</i>	€ 7.524,00
<i>Crediti vs clienti entro es.succ.</i>	€ 5.124,00
<i>Crediti vs clienti fatt da emettere 2013</i>	€ 2.400,00
<i>Crediti verso altri</i>	<u>€ 204.247,16</u>
<i>Crediti vs altri esigib.entro es.succ.</i>	€ 204.247,16
<i>Crediti verso Erario per ritenute subite</i>	€ 0,19
<i>Ritenute su interessi attivi</i>	€ 0,19
<i>Crediti in compensazione su F24</i>	<u>€ 305,84</u>
<i>IVA in compensazione entro es. succ.</i>	€ 305,84
<i>Crediti per rimborso imposte e tasse</i>	<u>€ 44.928,00</u>
<i>IVA a rimborso entro es. succ.</i>	€ 44.928,00
<i>Crediti per imposte antic.entro es.succ.</i>	<u>€ 157.357,75</u>
<i>IRES per imposte antic.entro es.succ.</i>	€ 157.357,75
<i>Erario c.to IVA</i>	€ 1.655,38
Disponibilità liquide ^{xxx} ante fusione	€ 3.139,92
<i>Depositi bancari e postali</i>	<u>€ 3.085,00</u>
<i>c/c :</i>	€ 2.381,43
<i>c/c</i>	€ 703,57
<i>Danaro e valori in cassa</i>	<u>€ 54,92</u>
<i>Cassa contanti sede</i>	€ 54,92
Disponibilità liquide ^{yyy} ante fusione	€ 13.238,49
<i>Depositi bancari e postali</i>	<u>€ 12.515,63</u>
<i>c/c</i>	€ 235,18
<i>c/c s.u.</i>	€ 233,84
<i>c/c :</i>	€ 12.046,61
<i>Danaro e valori in cassa</i>	<u>€ 722,86</u>
<i>Cassa contanti sede</i>	€ 722,86
Ratei e risconti attivi ^{xxx} ante fusione	€ 732,07
<i>Risconti attivi</i>	€ 732,07
Ratei e risconti attivi ^{yyy} ante fusione	€ 2.539,00
<i>Risconti attivi</i>	€ 2.539,00
TOTALE ATTIVO	€ 7.164.449,65

DEBITI	€ 6.269.523,09
Debiti verso banche ^{XXX} ante fusione	€ 2.103.205,09
<u>Debiti verso banche entro es.succ.</u>	<u>€ 742.250,13</u>
c/c	€ 216.443,56
c/c :	€ 145.488,67
c/c	€ 380.317,90
<u>Debiti verso banche oltre es.succ.</u>	<u>€ 1.360.954,96</u>
Mutuo passivo I	€ 174.782,50
c/c :	€ 1.186.172,46
Debiti verso banche ^{YYY} ante fusione	€ 2.175.339,15
<u>Debiti verso banche entro es.succ.</u>	<u>€ 1.510,32</u>
c/c :	€ 1.510,32
<u>Debiti verso banche oltre es.succ.</u>	<u>€ 2.173.828,83</u>
Mutuo ipotecario n.	€ 2.046.560,00
Mutuo n. I	€ 127.268,83
Debiti verso altri finanziatori ^{XXX} ante fusione	€ 1.179.900,00
<u>Debiti verso altri finanz.entro es.succ.</u>	<u>€ 1.179.900,00</u>
Finanziamenti socio	€ 302.600,00
Finanzamenti socio	€ 282.600,00
Finanziamenti socio	€ 292.100,00
Finanziamenti socio	€ 302.600,00
Acconti ricevuti ^{XXX} ante fusione	€ 355.454,54
<u>Acconti ricevuti entro es.succ.</u>	<u>€ 132.454,54</u>
SRL	€ 123.000,00
	€ 9.454,54
<u>Acconti ricevuti oltre es.succ.</u>	<u>€ 223.000,00</u>
	€ 90.000,00
SRL	€ 133.000,00
Debiti verso fornitori ^{XXX} ante fusione	€ 60.010,74
<u>Debiti verso fornitori entro es.succ.</u>	<u>€ 60.010,74</u>
Fornitori beni e servizi entro es.succ.	€ 29.773,49
Fatture da ricevere 2013	€ 30.237,25
Debiti verso fornitori ^{YYY} ante fusione	€ 31.503,71
<u>Debiti verso fornitori entro es.succ.</u>	<u>€ 31.503,71</u>
Fornitori beni e servizi entro es.succ.	€ 9.561,46
Fatture da ricevere 2013	€ 21.942,25
Debiti tributari ^{XXX} ante fusione	€ 68.705,30
<u>Erario c.to Imposte</u>	<u>€ 36.305,00</u>
IRAP - Saldo	€ 2.483,00
Debiti per IMU	€ 33.822,00
<u>Erario c.to IVA entro es.succ.</u>	<u>€ 32.400,30</u>
<u>Erario c.to IVA</u>	<u>€ 32.400,30</u>
Debiti tributari	€ 67.088,00
<u>Erario c.to Imposte</u>	<u>€ 67.088,00</u>
Debiti per IMU	€ 67.088,00
Altri debiti ^{XXX} ante fusione	€ 168.316,56
<u>Altri debiti entro es.succ.</u>	<u>€ 168.316,56</u>
Caparra villetta ex burrificio	€ 15.000,00
Caparra	€ 41.316,56
Caparra Srl	€ 112.000,00
Altri debiti ^{YYY} ante fusione	€ 60.000,00
<u>Altri debiti oltre es.succ.</u>	<u>€ 60.000,00</u>
Debiti vs/	€ 60.000,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 111.745,46
Ratei e risconti passivi vari ^{XXX} ante fusione	€ 5.787,66
Ratei passivi	€ 5.787,66
Ratei e risconti passivi vari ^{YYY} ante fusione	€ 105.957,80
Ratei passivi	€ 105.957,80
TOTALE PASSIVO	€ 6.381.268,55
PATRIMONIO NETTO ^{YYY} POST FUSIONE	€ 783.181,10
Capitale Sociale	€ 10.200,00
Riserva legale	€ 1.654,19
Riserve di capitale	€ 771.326,91

genere, che l'organo amministrativo ritenga necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere ed alienare, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, in Italia o all'estero, purché in via non prevalente ed in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale, il tutto nel rispetto dei limiti e dei divieti di legge vigenti.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie di cui alle Leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 21 febbraio 1991 n. 52, e di cui agli articoli 106 e 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815.

4.1) La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2025 (duemila venticinque)** e potrà esser prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dell'assemblea dei soci.

5) CAPITALE

5.1) Il capitale sociale è fissato in **Euro 100.000 (centomila)**, diviso in partecipazioni ai sensi di legge. Qualora la partecipazione divenga, per qualsiasi motivo, espressa in decimali di euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di euro a seconda che, rispettivamente il valore da arrotondare sia pari/superiore/inferiore ai 50 (cinquanta) centesimi di euro. A tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze.

5.2) Sono soci coloro che figurano nell'atto costitutivo e successivamente i soggetti ai quali saranno trasferite le quote di partecipazione, nel rispetto della legge e del presente statuto, previa iscrizione del trasferimento nel libro soci.

5.3) Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto regolato dal presente statuto, è quello risultante dal libro soci.

5.4) In caso di aumento del capitale sociale, mediante nuovi conferimenti spetta ai soci sottoscriverlo in proporzione alla quota di partecipazione da essi posseduta, salvo che per decisione dell'assemblea dei soci, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 c.c.

5.5) In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art.2482 bis, comma secondo, c.c.

6) CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

6.1) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni immobili e mobili, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, aziende e/o rami di aziende.

6.2) In caso di conferimenti aventi per oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società e/o nei casi previsti dal 6° comma dell'art.2464 c.c., la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in denaro.

6.3) Qualora vengano conferiti beni in natura, l'organo amministrativo, nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di effettuazione del conferimento in natura, deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'art. 2465, comma 1, c.c. e, se sussistono fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima.

Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente a detti conferimenti è inalienabile.

Se, nell'ambito del controllo di cui sopra, risulti che il valore dei beni conferiti sia inferiore di oltre 1/5 (un quinto) a quello per cui avvenne il conferimento, trova applicazione la normativa di cui al comma 4° dell'art.2343 c.c.

6.4) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7) FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1) I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, a fondo perduto senza obbligo di rimborso da parte della società ovvero finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata.

I versamenti a fondo perduto ed i finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle

rispettive partecipazioni al capitale sociale, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, si applica l'art. 2467 C.C.

8) DIRITTI DEI SOCI

8.1) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2) Nelle decisioni previste dall'art. 2479 C.C., il diritto di voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9.1) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

9.2) Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Trasferimento inter vivos.

9.3) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

9.4) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci, all'organo amministrativo e al Presidente del collegio Sindacale se esistente, mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere il valore nominale della partecipazione posta in vendita, le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve comunicare a pena di decadenza al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla

data di ricevimento da parte del singolo socio della raccomandata di cui al punto precedente;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, ciascuno di loro avrà diritto di acquistare la partecipazione posta in vendita in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio;

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche qualora la quota fosse offerta unitamente a quelle di altro o altri soci e con indicazione di un prezzo complessivo. Ai fini di quanto sopra, si precisa che nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione, nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo o il corrispettivo sia diverso dal denaro o il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e con le modalità di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, il socio cedente potrà chiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società dandone tempestiva comunicazione all'organo amministrazione.

L'arbitratore dovrà determinare il prezzo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'incarico, in modo che esso rifletta il valore di mercato della partecipazione al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società e della sua redditività.

Il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

9.5) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nell'ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione o il diritto di prelazione non venga esercitato nel termine stabilito, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione a terzi entro e non oltre tre mesi dalla data dell'ultima ricezione da parte degli altri soci della raccomandata di offerta. Dopo tale data il diritto di cedere liberamente a terzi si intenderà decaduto.

9.6) Nell'ipotesi in cui la partecipazione venga ceduta senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il trasferimento si considera inefficace nei confronti della società e dei soci e l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci e non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità della partecipazione acquisita in violazione, ed in particolare il diritto agli utili, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi.

10) MORTE DEL SOCIO

10.1) In caso di morte di un socio, nella partecipazione già di titolarità del defunto subentrano i suoi eredi o legatari.

11) DIRITTO DI RECESSO

11.1) I soci hanno diritto di recedere dalla società solamente nei casi specificatamente previsti dalla legge.

In tal caso il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione sociale che legittima il recesso ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro 30 (trenta) giorni da quando il socio ne è venuto a conoscenza, con indicazione delle generalità del socio recedente e del numero di quote che gli appartengono.

Il recesso ha effetto il giorno in cui la relativa comunicazione perviene all'organo amministrativo della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta menzione nel libro soci.

Non è ammesso il recesso parziale.

Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di effetti se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato a cura dell'organo amministrativo, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della efficacia della dichiarazione di recesso. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla effettiva consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta, secondo i criteri sopra indicati, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso della partecipazione sociale va eseguito entro il tempo stabilito dalla legge a decorrere dalla comunicazione del diritto di recesso fatta alla società.

Le modalità del rimborso sono determinate dalla legge.

12) DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12.1) Sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca degli amministratori.

3) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;

8) l'autorizzazione all'acquisto di beni in natura o crediti da parte dei fondatori, dei soci e degli amministratori ex art. 2465, secondo comma, C.C.;

9) le decisioni in merito all'esclusione del socio.

Decisioni in forma non assembleare

12.2) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

12.3) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci di cui sopra deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Decisioni in forma assembleare

12.4) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) del precedente art. 13.1), nonché quelle per le quali lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

Convocazione dell'assemblea.

12.5) L'assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purchè in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

12.6) L'assemblea è convocata dagli amministratori dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominati, ai sindaci od al revisore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire ai soci, agli amministratori e, se nominati, ai sindaci o al revisore, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione;

oppure

- messaggio telefax o di posta elettronica inviato a tutti i soci, agli amministratori e, se nominati, ai sindaci o al revisore, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione; i destinatari dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Convocazione su richiesta dei soci

12.7) E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Assemblea totalitaria

12.8) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, e nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi.

Ai fini della totalitarità dell'assemblea di cui all'art.2479 bis, comma 5, c.c., occorre che gli amministratori e i sindaci, o il revisore, se nominati, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti, nonché, se nominato, al revisore contabile.

Diritto di intervento all'assemblea e rappresentanza

12.9) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona conferendo la rappresentanza per iscritto mediante delega da conservarsi agli atti della società.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo ed ai dipendenti della società.

La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Presidenza

12.10) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, da altra persona scelta dai presenti.

Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Verbale dell'assemblea

12.11) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Quorum

12.12) L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Le decisioni aventi per oggetto la modifica del presente Statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società, l'emissione di titoli di debito, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

13) AMMINISTRAZIONE

13.1) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di 5 (cinque), nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 12.4).

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato. Possono essere revocati con decisione dei soci ai sensi dell'art. 12.4) dello statuto sociale in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili; possono non essere soci.

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

13.2) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore con metodo disgiuntivo o con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art.13.13) del presente statuto; fermo restando che le deliberazioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione, agli aumenti di capitale ai sensi dell'art.2481 c.c. devono essere adottate con metodi collegiale.

Consiglio di amministrazione

13.3) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti.

13.4) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno 8 (otto) giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 8 (otto) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

13.5) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

13.6) Le riunioni del consiglio di amministrazione

sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Amministrazione non collegiale

13.7) Le decisioni degli amministratori, qualora non vi sia Consiglio di Amministrazione, potranno essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" ;

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

13.8) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza dei membri.

14.9) In ogni caso le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.

Sostituzione degli amministratori

13.10) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Poteri di gestione

13.11) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

13.12) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più amministratori.

13.13) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio, i poteri di gestione ordinaria spettano a ciascun amministratore disgiuntamente dagli altri, i poteri di gestione straordinaria spettano congiuntamente a tutti gli amministratori

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che gli stessi siano compiuti. In tal caso, i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

Rappresentanza della società

13.14) La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del consiglio di amministrazione e, qualora venga nominato, al vice Presidente, in via disgiunta tra loro; agli amministratori eventualmente delegati dal Consiglio; ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti o categorie di atti.

13.15) In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori spetta la rappresentanza generale della società; essi agiranno disgiuntamente fra loro per gli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente fra loro per gli atti di straordinaria amministrazione.

13.16) Gli amministratori possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Compensi

13.17) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

13.18) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

14) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

14.1) Quando sia obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale, provvedendo anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) .

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli 2403 bis e segg. Codice Civile.

14.2) Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale: peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina del Collegio Sindacale.

15) BILANCIO E UTILI

15.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art 2364, 2° comma c.c.

15.2) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute oppure destinati a riserva, secondo quanto stabilito dai soci in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, fermo restando quanto previsto dall'art. 2478 bis, 5° comma c.c..

16) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

16.2) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c., e pertanto i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter del c.c..

17) TITOLI DI DEBITO

18.1) La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da un notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.

La società può emettere titoli di debito per la somma che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni di prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della

maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

18.1) Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata entro trenta giorni dalla richiesta.

18.2) Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento alla sede della società. L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

19) DISPOSIZIONI GENERALI

19.1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni vigenti in materia di società a responsabilità limitata.